



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 77 Del 08-06-2020

Reg. generale 115

Oggetto: CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SEFRO PER UTILIZZO DIPENDENTE GEOM. ALESSANDRO PODUTI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL del 22.1.2004 E DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311 DEL 30.12.2004 - PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaventi il giorno otto del mese di giugno nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera di G.C. n. 21 del 03.06.2020 con la quale la Giunta Comunale ha dato mandato al sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Contabile/Amm.co di procedere alla predisposizione con il Comune di Sefro di una convenzione ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.1.2004, per sei ore settimanali del dipendente di ruolo categoria C, posizione economica C3 - Geom. Alessandro Poduti, nato a Matelica (MC) il 22.06.1974 con incarico in posizione di comando nell'ambito delle 36 ore lavorative settimanali ed ulteriori sei ore da effettuarsi al di fuori di detto orario ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.1.2004 del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti per periodi di tempo predeterminati mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza;

CONSIDERATO che l'istituto dello "scavalco" della prestazione lavorativa è regolato dall'art. 14 del CCNL 22.01.2004, sopra richiamato, il quale consente di avvalersi della prestazione lavorativa di dipendenti di altro ente locale, nell'ambito di un unico rapporto di lavoro, con costituzione del rapporto organico con entrambi gli enti e con ripartizione della spesa tra gli stessi;

VISTO in particolare il comma 1^o del citato articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", che così recita: "1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione."

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311

(*Finanziaria 2005*), è data facoltà ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ai Consorzi tra Enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, alle Comunità Montane e le Unioni di Comuni, di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali, purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza;

VISTO l'articolo 53, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per il quale i dipendenti pubblici

non possono svolgere incarichi retribuiti che non sono previamente autorizzati all'Amministrazione di appartenenza;

VISTA la richiesta di codesto ente del 28 maggio 2020 - protocollo n. 1824, al Sindaco del Comune di Sefro di autorizzare il dipendente a tempo indeterminato geom. Alessandro Poduti a svolgere prestazioni a supporto dell'Ufficio Tecnico del Comune di Monte Cavallo, anche in qualità di Responsabile, per un totale di n. 12 ore complessive, di cui n. 6 ore settimanali da svolgersi durante il normale orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 14 CCNL 22.01.2004 e, n. 6 ore settimanali da svolgersi al di fuori del normale orario di lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (*Finanziaria 2005*);

VISTO che il Comune di Sefro, con autorizzazione a firma del Vicesegretario Comunale, pervenuta il 29.05.2020 al protocollo n. 1841 ha concesso al Comune di Monte Cavallo il nulla osta richiesto, con decorrenza dal 01.06.2020 e fino al 31.12.2020;

RITENUTO di dover perfezionare il rapporto di collaborazione con idonea convenzione tra il Comune di Sefro ed il Comune di Monte Cavallo secondo lo schema allegato al presente atto;

CONSIDERATO che la spesa a carico del Comune di Monte Cavallo, da rimborsare al Comune di Sefro, comprende la quota di retribuzione fissa e continuativa, oneri;

VISTI gli articoli 7, comma 6, e 53, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Visto il d.lgs. 30.03.2001, n. 165;

Visto la legge 07.08.1990, n. 241;

DETERMINA

1. **Dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **Dare atto che** a far data dal 08.06.2020 della costituzione con il Comune di Sefro della convenzione ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.1.2004, per si ore 6 settimanali del Dipendente di Ruolo cat. C Posizione economica C3 - Geom. Alessandro Poduti, nato a Matelica (MC) il 22.06.1974 con incarico in posizione di comando nell'ambito delle 36 ore lavorative settimanali ed ulteriori 6 ore da effettuarsi al di fuori di detto orario ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

3. **di approvare** lo schema di convenzione da sottoscrivere fra gli Enti, disciplinante i rapporti fra le parti in esito a detto incarico, dando atto che per il Comune di Monte Cavallo provvederà alla sua sottoscrizione il Sindaco pro-tempore.
4. **di dare atto** che durante tutto il periodo di durata della convenzione nessun onere finanziario graverà a carico del Comune di Sefro, e che lo stesso Comune di Sefro corrisponderà direttamente al dipendente l'intera retribuzione con rivalsa di quanto corrisposto, compresi gli oneri riflessi, a questo Comune, ciò per le ore che il dipendente avrà effettivamente svolto presso questo Comune, liquidazione che avverrà sulla base di apposito prospetto trasmesso dallo stesso Comune di Sefro con cadenza trimestrale.
5. **di dare atto** che per le ulteriori 6 ore di scavalco, che il Geom. Poduti svolgerà presso il Comune di Monte Cavallo, si provvederà direttamente a liquidare quanto dovuto allo stesso.

CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 E ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311 del 30.12.2014 - PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE

TRA

Il Dott. Pietro Tapanelli, in qualità di Sindaco e Legale Rappresentante del Comune di Sefro;

E

Il Sig. Pietro Cecoli, in qualità di Sindaco e Legale Rappresentante del Comune di Monte Cavallo;

RILEVATO che:

- l'art. 1 comma 557 della legge n. 311 del 30.12.2004 prevede che *"i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;

- l'art. 14 del CCNL del 22.1.2004 prevede che *"al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione tra gli Enti e previo assenso dell'Ente di appartenenza"*;

RILEVATO che con nota n. 1824 del 28.05.2020 il Sindaco del Comune di Monte Cavallo ha richiesto al Comune di Sefro di autorizzare in via formale ed espressa il Geom. Alessandro Poduti in servizio a tempo indeterminato in qualità di responsabile del Servizio Tecnico con qualifica C3, a svolgere le analoghe funzioni presso il nostro ente per un totale di numero ore 12 settimanali (sei ore ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.1.2004 e sei ore ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311 del 30.12.2004) dal 08.06.2020 fino al 31.12.2020;

PRESO atto che il Geom. Alessandro Poduti ha dato il suo consenso a ricoprire tale incarico e il Comune di Sefro abbia manifestato il proprio assenso con nota prot. 1841 del 29.05.2020 ha autorizzando l'utilizzo del proprio dipendente per un numero complessivo di ore 12 di cui sei ore ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.1.2004 e sei ore ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311 del 30.12.2004 al di fuori del proprio orario di lavoro settimanale e nel rispetto del limite complessivo delle 48 ore settimanali;

CHE la durata dell'incarico è stata concordata dalle parti a partire dal 01.08.2017 fino al 30.06.2018;

VISTO l'art. 4 del D. Lgs 66/2003 che prevede come la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare le 48 ore per ogni periodo di sette giorni;

ACCERTATO che il Geom. Alessandro Poduti ha manifestato la propria disponibilità a svolgere il servizio presso il Comune di Monte Cavallo secondo le condizioni e modalità indicate nella presente convenzione;

SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione da parte del Comune di Monte Cavallo del Geom. Alessandro Poduti, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Sefro in qualità di Responsabile dell'area Tecnica, cat. Giuridica C1 ed economica C3, per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Monte Cavallo con il consenso del dipendente medesimo manifestato mediante sottoscrizione in calce alla presente convenzione.

Ogni ente, nel rispetto dei propri ordinamenti, richiederà al funzionario i compiti previsti dal ruolo all'interno degli stessi ricoperto e ascrivibili alla categoria professionale di appartenenza, nel rispetto di tutte le norme previste per il rapporto di pubblico impiego dalle leggi, dai contratti collettivi e dai regolamenti degli uffici e dei servizi dei rispettivi enti.

Il Comune di Monte Cavallo dichiara sin d'ora la volontà di attribuire al geom. Alessandro Poduti la responsabilità del Servizio Tecnico e la correlata posizione organizzativa attraverso autonomo provvedimento di nomina.

ART. 2 - Durata

La presente convenzione decorrerà dal 08.06.2020 e terminerà il 31.12.2020, con possibilità di rinnovo alla sua scadenza.

ART. 3 - Tempo di lavoro di assegnazione

Il dipendente presterà al Comune di Monte Cavallo un tempo di lavoro pari a 12 ore settimanali di cui sei ore ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22.1.2004 e sei ore ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311 del 30.12.2004 al di fuori del proprio orario di lavoro settimanale e nel rispetto del limite complessivo delle 48 ore settimanali. Per effetto di quanto sopra il dipendente effettuerà n. 6 ore settimanali presso il Comune di Monte Cavallo, con estensione dell'orario complessivo di lavoro settimanale pari a 42 ore.

La prestazione dovrà essere effettuata sulla base dell'organizzazione dell'orario di lavoro del Comune di Sefro al fine di consentire il coordinamento di funzioni e il raccordo

con l'attività degli altri dipendenti del Comune medesimo, fermo restano il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli enti interessati.

ART. 4 - Rapporti finanziari tra gli Enti

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Sefro a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio (assenza per malattia, permessi, congedi, aspettative ecc.) con l'obbligo comunque di concertazione con il Comune di Monte Cavallo, verificate le esigenze di entrambi gli enti e sentito l'interessato.

Il Comune di Sefro corrisponderà direttamente al dipendente l'intera retribuzione con rivalsa di quanto corrisposto, compresi gli oneri riflessi, a questo Comune, ciò per le sei ore che il dipendente svolgerà ai sensi dell'Art 14 del C.C.N.L. 22.01.2004, liquidazione che avverrà sulla base di apposito prospetto trasmesso dallo stesso Comune di Sefro con cadenza trimestrale.

Il Comune di Monte Cavallo provvederà autonomamente alla corresponsione al dipendente delle prestazioni espletate al di fuori dell'orario, n. 6 ore settimanali, sulla base della retribuzione spettante prevista per la categoria di appartenenza, e degli oneri e spese di viaggio quest'ultime da rimborsare nel limite di un quinto del prezzo della benzina, unitamente alla indennità per l'incarico di posizione organizzativa autonomamente attribuita nel rispetto della normativa contrattuale.

Art. 5 – Riservatezza e trattamento dati personali

Resta espressamente convenuto tra le parti che tutte le informazioni, i procedimenti, i dati tecnici dei quali il dipendente verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico dovranno essere considerati riservati e pertanto non divulgabili; in tal senso la dipendente si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e di tale documentazione.

Le parti dichiarano altresì che i dati personali verranno trattati per le finalità connesse alle attività relative all'esecuzione della presente convenzione e che il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza e di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela della privacy.

Art. 6 – Risoluzione

La presente convenzione potrà essere risolta, prima della scadenza del termine fissato, in qualunque momento per scioglimento consensuale con un preavviso di almeno 15 giorni, mediante atti deliberativi della Giunta Comunale adottati dalle due amministrazioni.

Art. 7 – Norme finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione viene fatto riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della tabella allegato "B" del DPR 642/72 il presente atto è esente da imposta di bollo e ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DPR 131/86 soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Comune di Monte Cavallo

Il Comune di Sefro _____

IL

dipendente

interessato

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Rag. Valentina

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 08-06-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **REMIGI VALENTINA**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 08-06-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **REMIGI VALENTINA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Gen. n. 276

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 15-07-2020 al giorno 30-07-2020 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 31-07-2020

IL RESPONSABILE
DELLE PUBBLICAZIONI

.....

La presente copia, da me collazionata, formata da n. ____ fogli, è conforme alla determinazione originale emessa da questo ufficio.

Monte Cavallo, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Rag. Valentina